
5.9 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento 2.B - art. 4, comma 2, lettera b)

L'intervento consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, o di riscaldamento di serre²² esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore²³:

- a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t;
- b) caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t²⁴;
- c) stufe e termocamini a pellet;
- d) termocamini a legna;
- e) stufe a legna.

Per le sole **aziende agricole** e le imprese operanti nel settore forestale è incentivata, oltre la sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore tra quelli sopra elencati. In tali casi è consentita l'installazione anche come integrazione di un impianto esistente previa presentazione di un'asseverazione redatta da tecnico abilitato che, tenuto conto del fabbisogno energetico, ne giustifichi l'intervento.

Nel caso specifico delle serre, di proprietà delle sole **aziende agricole**, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con la sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto a installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed accessibili ai controlli. L'incentivo è calcolato, per mezzo dei coefficienti contenuti nella tabella 9 dell'Allegato II del Decreto ed erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE secondo le modalità indicate con successive comunicazioni attraverso il sito istituzionale. L'incentivo annualmente riconosciuto non può comunque superare quello previsto dai relativi algoritmi di calcolo, indicati al paragrafo 2.2 dell'Allegato II, per impianti equivalenti in assenza della suddetta misurazione.

Per la **sostituzione di più generatori** di calore presenti presso uno o più edifici e/o case isolate con un impianto di generazione centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kW_t, la richiesta di concessione dell'incentivo potrà essere presentata al raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse utenze. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. I generatori a biomassa installati presso la centrale termica

²² Nel caso di serre non censite al catasto edilizio urbano perché esentate dall'obbligo (come nei casi in cui si effettua la coltivazione a terra), per poter accedere ai benefici del Decreto, è necessario trasmettere attraverso il Portaltermico il codice CUAA (codice unico di identificazione aziende agricole).

²³ Per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa agli incentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL che abbiano requisiti tali da ottenere un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Le Regioni possono limitare l'applicazione di tale deroga nel rispetto dell'articolo 3 *quinques* del D.Lgs. 152/06.

²⁴ Sono ammessi interventi di installazione di generatori o gruppi di generazione di calore in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali dei generatori di calore appartenenti allo stesso impianto (nuovi, non sostituiti ed eventuale *backup*) a valle dell'intervento, inferiore o uguale a 2.000 kW_t.

devono avere i requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente Decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5.

Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

5.9.1 Soggetti che possono richiedere l'incentivo

Le Amministrazioni Pubbliche e i Soggetti privati direttamente o indirettamente tramite una ESCo.

Nel primo caso il Soggetto Responsabile dell'intervento è l'Amministrazione Pubblica o il soggetto privato, mentre nel secondo caso il Soggetto Responsabile è la ESCo.

5.9.2 Requisiti tecnici per accedere all'incentivo

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'accesso all'incentivo:

- i. l'installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'edificio di qualsiasi categoria catastale (tranne F/3). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
- ii. la messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo, ove applicabile;
- ii. l'installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
 - a. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile dal punto di vista tecnico nel caso specifico (*cf.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
 - b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cf.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
 - c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
 - d. dei termocamini e delle stufe, e degli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;
- iv. l'installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;
- v. Per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 6.5.

- vi. almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo (per le annualità previste nella tabella A del Decreto, svolta da parte di Soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il Soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni.

Di seguito, dalla lettera a) a e), sono riportati i requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa, restando fermo, ove presenti, l'obbligo di rispettare gli eventuali più restrittivi vincoli e limiti fissati da norme regionali.

In aggiunta al rispetto di tutti i sopra indicati requisiti, decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di attuazione dell'art. 290, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, l'accesso agli incentivi per gli interventi relativi a generatori di calore oggetto di tale Decreto, è altresì subordinato all'avvenuta certificazione del generatore ai sensi di quanto ivi previsto.

a) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW_t:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
- ii. rendimento termico utile (%) non inferiore a $87 + \log(P_N)$, dove P_N è la potenza nominale dell'apparecchio;
- ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, così come certificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura indicato in tabella 16 del Decreto;
- iv. installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
 - ✓ per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5:2012;
 - ✓ per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kW_t.
 - ✓ per le caldaie automatiche a pellet, prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista;
- v. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
- vi. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m., solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissioni in atmosfera nei limiti previsti al sopracitato punto iii. Il rispetto delle emissioni in atmosfera e del rendimento del generatore possono essere certificate in situ, impiegando la biomassa combustibile che si intende utilizzare, effettuando la prova in opera

analogamente a quanto previsto per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt.

b) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t:

- i. rendimento termico utile non inferiore all'89%, attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato;
- ii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
- iv. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m., solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissioni in atmosfera e il rendimento nei limiti previsti nei sopra citati punti;
- v. per le caldaie automatiche, prevedendo comunque un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

c) Stufe e termocamini a pellet:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come certificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura prevista dalla tabella 16 del Decreto;
- iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.

d) Termocamini a legna:

- i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
- ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;

- iv. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come verificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura prevista dalla tabella 16 del Decreto;
- v. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m., solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissioni in atmosfera nei limiti previsti al sopra citato punto.

e) Stufe a legna:

- i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
- ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
- iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come certificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16 del Decreto;
- iv. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e s.m., solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissioni in atmosfera nei limiti previsti al sopra citato punto
- v. iii.

Qualora l'intervento sia realizzato su un intero edificio (con l'esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kW_t, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l'APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Biomasse ammesse

Per i casi in cui è previsto l'impiego di diverse biomasse combustibili, queste devono comunque essere tra quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4 paragrafo 1 lettera d) e riportate di seguito:

Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

La biomassa impiegata come combustibile può essere autoprodotta a condizione che il Soggetto Responsabile appartenga a una delle seguenti categorie:

- imprenditore agricolo professionale (IAP);
- conduttore di boschi o terreni agricoli (in proprietà, affitto o usufrutto);
- impresa nel settore boschivo iscritta negli elenchi regionali/provinciali (provista di patentino forestale);
- assegnatario di uso civico di legnatico;
- impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA che, per caratteristica del proprio ciclo produttivo, dispone di biomasse legnose vergini.

5.9.3 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 5)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;
4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

5.9.4 Calcolo dell'incentivo (Allegato II – 2.4 del Decreto)

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, l'incentivo è calcolato secondo due specifici algoritmi, uno relativo alle caldaie a biomassa, l'altro per stufe e termocamini a pellet o a legna. In entrambi i casi, il calcolo tiene conto della potenza termica nominale del generatore installato, di specifici coefficienti di valorizzazione dell'energia (€/kWh_t) tabellati, di coefficienti di utilizzo (specifici per zona climatica) e di coefficienti premianti in riferimento alle emissioni di polveri.

Per la **caldaie a biomassa**:

$$I_{a\ tot} = P_n * h_r * C_i * C_e$$

Per le **stufe** e i **termocamini** a pellet o a legna:

$$I_{a\ tot} = 3,35 * \ln(P_n) * h_r * C_i * C_e$$

dove:

$I_{a\ tot}$: incentivo annuo (rata annua) in euro

L'incentivo totale (I_{tot}), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella A del Decreto;

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW

L'incentivo totale (I_{tot}), sarà corrisposto in un'unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).

C_i : è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito come nella tabella 9 del Decreto e distinto per tecnologia installata.

P_n : è la potenza termica nominale dell'impianto, definita al paragrafo 6.3.

C_e : è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nelle seguenti tabelle del Decreto (n.11, 12, 13 e 14).

h_r : è il coefficiente di utilizzo, definito in funzione della zona climatica (tabella 10 del Decreto).

Tabella 19 - Generatori a biomasse: coefficienti di valorizzazione dell'energia prodotta

[Tabella 9 – Allegato II - DM 16.02.16]			
Tipologia di intervento	C _i per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW _t	C _i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kW _t e inferiore o uguale a 500 kW _t	C _i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kW _t
Caldaie a biomassa	0,045 (€/kWh _t)	0,020 (€/kWh _t)	0,018 (€/kWh _t)
Termocamini e stufe a legna	0,040 (€/kWh _t)	-	-
Termocamini e stufe a pellet	0,040 (€/kWh _t)	-	-

Tabella 20 - Generatori a biomasse: coefficiente di utilizzo

[Tabella 10 – Allegato II - DM 16.02.16]	
ZONA CLIMATICA	h _r
A	600
B	850
C	1.100
D	1.400
E	1.700
F	1.800

Tabella 21 - Caldaie a legna (escluso pellet): coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri

[Tabella 11 – Allegato II - DM 16.02.16]	
Caldaie a legna (escluso il pellet)	
Particolato primario (PP) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C _e
20 < Emissioni ≤ 30	1
15 < Emissioni ≤ 20	1,2
Emissioni ≤ 15	1,5

Tabella 22 - Caldaie a pellet: coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri

[Tabella 12 – Allegato II - DM 16.02.16]	
Caldaie a pellet	
Particolato primario (PP) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C _e
15 < Emissioni ≤ 20	1
10 < Emissioni ≤ 15	1,2
Emissioni ≤ 10	1,5

Tabella 23 - Stufe e termocamini a legna: coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri

[Tabella 13 – Allegato II - DM 16.02.16]	
Stufe e termocamini a legna	
Particolato primario (PP) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C _e
30 < Emissioni ≤ 40	1
25 < Emissioni ≤ 30	1,2
Emissioni ≤ 25	1,5

Tabella 24 - Stufe e termocamini a pellet: coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri

[Tabella 14 – Allegato II - DM 16.02.16]	
Stufe e termocamini a pellet	
Particolato primario (PP) (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C _e
20 < Emissioni ≤ 30	1
15 < Emissioni ≤ 20	1,2
Emissioni ≤ 15	1,5

Tabella 25 - Generatori a biomasse: metodi di misura per la determinazione delle emissioni in atmosfera

[Tabella 16 – Allegato II - DM 16.02.16]		
	Particolato primario (PP)	CO
Stufa e termocamino	UNI CEN/TS 15883 (**)	Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore
Stufa e termocamino (alimentazione a pellet)	UNI CEN/TS 15883 (**)	Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore
Caldaia a biomassa ≤ 500 kW _t	UNI EN 303-5	UNI EN 303-5
Caldaia a biomassa > 500 kW _t	UNI EN 13284-1	UNI EN 15058

(**) La metodica di campionamento indicata dalla UNI CEN/TS 15883 è applicabile sino alla pubblicazione di una norma UNI che disciplini la medesima materia.

Tabella 26 - Generatori a biomasse: emissioni in atmosfera secondo la Tabella 16 del Decreto

[Tabella 15 – Allegato II - DM 16.02.16]		
	Particolato primario (PP) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	CO (g/Nm ³ rif. al 13% O ₂)
Caldaia a biomassa solida (escluso il pellet)	30	0,36
Caldaia a pellet	20	0,25
Stufe e termocamini a legna	40	1,50
Stufe e termocamini a pellet	30	0,36

(*) Il particolato primario (PP) è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati direttamente allo scarico del generatore di calore secondo quanto previsto dal metodo di campionamento indicato nella tabella 16 Allegato II del Decreto, entro i limiti indicati in tabella 15 del Decreto, ed espressa in mg/m³ alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

Nei casi di obbligatorietà, le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell'APE sono incentivate secondo quanto specificato al paragrafo 5.14. Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di I_{tot} previsto per lo specifico intervento.

L'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell'articolo 12 del medesimo Decreto.

5.9.5 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

Ai fini della richiesta d'incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata e la conserva in originale per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all'incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Porta/termico all'atto della presentazione della richiesta medesima; altri

devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:

1.
 - per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria (Modello 7 della sezione «Modulistica»)
2. ; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al DM 16.02.2016 (non necessaria se il generatore è inserito nel Catalogo degli apparecchi prequalificati) e alle relative Regole Applicative, in cui sia indicato, tra l'altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del coefficiente premiante (distinto per tipologia installativa, ove previsto);
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal DM 16.02.2016 (non necessaria se il generatore è inserito nel Catalogo degli apparecchi prequalificati) e dalle relative Regole Applicative, in cui sia indicato, tra l'altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del coefficiente premiante (distinto per tipologia installativa, ove previsto);
4. nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW_t, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d'impianto.
5. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 8 foto riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti²⁵ e di quelli installati;
 - i generatori sostituiti e installati;
 - la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato);
 - le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata;
 - vista d'insieme del sistema di accumulo termico installato, in conformità a quanto riportato nell'allegato II del Decreto, dove previsto.
6. nel caso di intervento su serra e a prescindere dalla taglia del generatore installato, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali d'impianto. La suddetta relazione deve riportare una descrizione dettagliata della struttura della serra e del sistema di distribuzione di calore al suo interno;
7. nel caso di installazione di generatori su serra non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUA²⁶, fascicolo aziendale associato all'impresa agricola, da cui si evince l'esistenza della serra.
8. Certificazione Ambientale, Decreto del 7 novembre 2017 n.186). Esempio "Certificazione ambientale"
9. Dichiarazione di provenienza delle risorse utilizzate per sostenere le spese relative all'intervento oggetto della richiesta in Conto Termico (Modello 1X nella sezione "Modulistica")
10. Costo dell'intervento a completamento dei lavori (imponibile e IVA)

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

- per interventi non a Catalogo, scheda tecnica del produttore del generatore di calore - che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attesti il rispetto dei

²⁵ È possibile omettere le fotografie delle targhe dei generatori sostituiti in caso di assenza delle targhe stesse, per apparecchi domestici a biomassa (stufa a legna o a pellet, termocamino) installati prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di apporre la targa del generatore, nonché nel caso di manufatti artigianali costruiti in loco o di caminetti aperti. In sostituzione della foto della targa del generatore sostituito va allegata, integrandola nel documento elettronico in formato PDF in luogo della foto mancante, un'autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la potenza del generatore stesso.

²⁶ Codice unico azienda agricola.

requisiti minimi richiesti dal Decreto- e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione;

- certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento(paragrafo 6.4). Nel caso in cui l'intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, salvo il caso in cui la medesima canna fumaria sia utilizzata dal nuovo generatore di calore, in luogo del certificato di smaltimento il Soggetto Responsabile dovrà chiudere in via definitiva, tramite appositi sistemi permanenti, la canna fumaria del camino aperto²⁷. In tal caso, deve essere inclusa nella documentazione fotografica specificata al paragrafo precedente e, a prova dell'intervento eseguito, una foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria;
- dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
- libretto di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;
- nel caso di installazione di un generatore di calore a biomassa avente potenza termica nominale **maggiore o uguale a 100 kW_t**, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro Soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali;
- certificazione rilasciata da un organismo accreditato²⁸ attestante il rispetto dei livelli emissivi riportati nella tabella 15 del DM 16 febbraio 2016 e calcolati secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate nella tabella 16 del DM 16 febbraio 2016, a meno di quanto specificato di seguito in merito alle caldaie **da 500 kW_t a 2.000 kW_t**;

Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale **superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t**, il laboratorio deve essere accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e, in particolare, deve essere accreditato per la EN 13284-1 ai fini dell'analisi del particolato primario e per la EN 15058 ai fini della misura del CO; le misurazioni ai fini del rispetto dei livelli emissivi riportati nella tabella 15 del Decreto, dovranno essere eseguite al camino;

- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale **inferiore e 500 kW_t**, certificazione di rendimento rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5;
- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale **superiore a 500 kW_t e inferiore o uguale a 2.000 kW_t**, dichiarazione del produttore del generatore attestante il rendimento termico utile, con indicato il tipo di combustibile utilizzato; stante la non applicabilità della norma UNI EN 303-5:2012 classe 5 (valida fino alla potenza di 500 kW_t), e nelle more di una norma che estenda modalità di misura fino alla potenza di 2.000 kW_t, la dichiarazione dovrà riportare i risultati delle prove effettuate da un laboratorio sulla base delle modalità di misura riconosciute in altri Paesi Europei;

²⁷ Nel caso in cui la canna fumaria venga utilizzata dal nuovo generatore di calore e il camino aperto non venga rimosso, dovrà essere dimostrata la chiusura della sezione della canna fumaria che si collega al camino.

²⁸ Per organismo accreditato, in questo caso, è da intendersi un organismo indipendente accreditato che può rilasciare certificazioni attestanti la conformità alle specifiche norme di riferimento sulle emissioni, anche sulla base di report di prova rilasciati da laboratori esterni all'organismo.

In sintesi:

Parametro \ Caldaia	P ≤ 500 kW _t	500 < P ≤ 2000 kW _t
Rendimento termico utile valore metodo di misura attestazione	- Classe 5 (UNI EN 303-5) - UNI EN 303-5 - Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	- Classe 5 (UNI EN 303-5) - Norma tecnica in uso in altri Paesi Europei - Dichiarazione del Produttore (riportante i risultati delle prove effettuate da un laboratorio ⁽²⁾)
Emissioni in atmosfera di Monossido di Carbonio (CO) metodo di misura attestazione	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 15058 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Emissioni in atmosfera di Particolato primario metodo di misura attestazione	UNI EN 303-5 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾	UNI EN 13284-1 Certificazioni di un organismo accreditato ⁽¹⁾
Requisiti del laboratorio di prova	--	Accreditato EN ISO/IEC 17025 per le prove secondo la UNI EN 15058 e la UNI EN 13284-1

- per gli apparecchi a biomassa (stufe e termocamini), certificazione rilasciata da un organismo accreditato²⁹ che attesti la conformità alla normativa di prodotto applicabile al generatore di calore oggetto di intervento;
- l'eventuale contratto di locazione della serra, nel caso di installazione sulla medesima non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un'impresa operante nel settore forestale, idonea documentazione attestante che è iscritta alla Camera di Commercio e che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un'azienda agricola, idonea documentazione attestante il rilascio da parte dell'Amministrazione competente della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), ovvero visura catastale dell'edificio oggetto di intervento dalla quale si evinca l'attribuzione del requisito di ruralità;
- nel caso in cui il Soggetto Responsabile, sia proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, idonea documentazione che attesti la proprietà (visura catastale) o il diritto di godimento (contratto di locazione o accordo di usufrutto);

²⁹ Per organismo accreditato, in questo caso, è da intendersi un organismo indipendente accreditato/notificato che può rilasciare certificazioni/rapporti di prova attestanti la conformità alle norme di prodotto limitatamente ai requisiti necessari alla "marcatura CE". È escluso il controllo della produzione "Factory Production Control" (FPC) che rimane in capo al produttore. Per le stufe e i termocamini a pellet (UNI EN 14785), per i termocamini a legna (UNI EN 13229) e per le stufe a legna (UNI EN 13240) la certificazione può essere rilasciata anche da laboratorio notificato dal Ministero al Sistema Europeo NANDO (<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>) per la Direttiva CPD 89/106/CEE nell'ambito del mandato M/129 per gli "apparecchi di riscaldamento alimentati da combustibile solido".

- nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia assegnatario di uso civico di legnatico, idonea documentazione che attesti il diritto al beneficio di una proprietà collettiva o di un diritto pubblico consistente nell'assegnazione annua di biomassa;
- fatture intestate al Soggetto Responsabile relative all'acquisto delle biomasse finalizzate all'alimentazione degli impianti incentivati, ad esclusione di quelle autoprodotte, attestanti un consumo di combustibile congruo con la producibilità attesa del generatore nella zona climatica di installazione. Con riferimento al pellet certificato, documentazione fiscale comprovante l'acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 (incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni), l'evidenza del rispetto di dette norme e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall'organismo di certificazione, oppure l'evidenza del rispetto di dette norme e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore dall'organismo di certificazione (in questo caso, una copia del rapporto di prova deve essere allegata alla documentazione fiscale);
- autodichiarazione, per i casi di autoproduzione della biomassa, indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia (legna, cippato, pellet, ecc.), l'estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto);
- nei casi di impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA, che per caratteristica del proprio ciclo produttivo dispone di biomasse legnose vergini, un'autofatturazione della quantità di biomassa utilizzata. Nel caso di comprovata impossibilità all'autofatturazione da parte del Soggetto autoproduttore, è necessaria la seguente documentazione, che deve essere prodotta annullamente e conservata per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) indicante la quantità ponderale di biomassa autoprodotta e impiegata come biocombustibile, allegando eventuali documenti contabili che comprovano la quantità di biomassa autoprodotta (es. MUD);
 - attestato di conformità del biocombustibile alla classe di qualità idonea a essere impiegata nel generatore di calore. Il livello qualitativo deve essere pari o superiore a quello del biocombustibile di prova indicato nel test report di certificazione della caldaia in laboratorio e/o in opera. L'attestato di conformità deve essere prodotto da un laboratorio terzo sulla base dell'applicazione dei metodi di analisi previsti dalla ISO 17225.
- nel caso di intervento in edifici, anche rurali, sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell'intervento, eccedente l'adempimento dell'obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;
- nel caso in cui l'intervento di sostituzione dei generatori sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kW_t (art. 15, comma 1):
 - attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
 - diagnosi energetica precedente l'intervento.
- nel caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL (ove previsto), attestazione da parte dell'Amministrazione competente relativa allo stato di area non metanizzata del sito su cui insiste

l'edificio oggetto di intervento. Deve essere contestualmente riportata esplicita dichiarazione di rispetto di quanto riportato a proposito nell'Allegato I, paragrafo 2.2, del Decreto: *“resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l'applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell'articolo 3 quinquies del Decreto legislativo 152/06”*.